m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0224061.28-10-2026

Ministero dell'Ambiente

e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE

ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

Il Direttore Generale

CONFINDUSTRIA
confindustria@pec.confindustria.it

OGGETTO: gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di logistica - riscontro

Con riferimento alle interlocuzioni relative alla richiesta di chiarimenti sulla corretta individuazione del responsabile della gestione dei rifiuti derivanti da beni di proprietà di un soggetto diverso da quello che ha la disponibilità del luogo in cui i rifiuti sono prodotti, con particolare riferimento ai contratti di logistica, si rappresenta quanto segue.

La questione in esame si inserisce nell'ambito delle precedenti richieste di chiarimento formulate da codesta Associazione e dagli ulteriori aspetti recentemente sottoposti da Assologistica, e da ultimo, oggetto di un tavolo di confronto con il MASE tenutosi in data 8 settembre u.s., con la partecipazione di entrambe le Associazioni, nel corso del quale sono emersi ulteriori elementi meritevoli di approfondimento.

Occorre premettere che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la qualifica di produttore dipende dall'attività dalla quale il rifiuto origina e dalla riferibilità giuridica della produzione. Essa deve essere individuata in concreto considerando l'organizzazione dell'attività, la disponibilità e la gestione del bene, la detenzione del rifiuto: la sola proprietà del bene originario o la mera qualifica di "*produttore*" attribuita dalle parti in un atto negoziale non appaiono a tal fine decisive.

L'autonomia contrattuale, difatti, può regolare gli adempimenti operativi, rendendo coerente l'assetto negoziale con la concreta organizzazione dell'attività, ma non può trasferire automaticamente le qualifiche di produttore o detentore né derogare alle responsabilità previste dall'articolo 188 del medesimo decreto. Anche nei contratti di logistica, riconducibili allo schema dell'appalto di servizi, occorre quindi verificare puntualmente il contenuto degli stessi e l'effettivo assetto operativo, individuando chi organizza e governa l'attività da cui il rifiuto deriva e considerando eventuali ingerenze, direttive, controlli o specifici obblighi assunti dai soggetti coinvolti.

In questa prospettiva rileva l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione Sezione III Penale, 4 maggio 2018, n. 19152) secondo cui la responsabilità del committente non discende dalla sola qualità rivestita, ma può configurarsi quando sia provata una concreta ingerenza o un controllo diretto sull'esecuzione, idonei a fondare specifici doveri di gestione.

ID Utente: 18873
ID Documento: ECB-18873_2026-0012
Data stesura: 28/10/2026

Firmato digitalmente in data 28/10/2026 alle ore 12:34

In tale quadro, le due soluzioni prospettate da codesta Associazione possono essere considerate astrattamente perseguibili, purché non si traducano in qualificazioni meramente formali e corrispondano ai presupposti sostanziali della disciplina ambientale.

La prima consiste nell'attribuire contrattualmente all'operatore del sito terzo gli obblighi operativi relativi alla classificazione, al deposito temporaneo, alla tracciabilità e all'avvio a recupero o smaltimento: essa appare coerente quando l'operatore governi concretamente l'attività generatrice del rifiuto o assuma specifici obblighi gestionali, ferma la distinta verifica della qualifica di produttore iniziale ai sensi del citato articolo 183. La seconda consiste nell'individuare presso il sito terzo, ove ne ricorrano i presupposti, un'unità locale del proprietario del bene, così da assicurare il collegamento organizzativo e documentale con il luogo di gestione e gli adempimenti connessi alla tracciabilità e al RENTRI. Anche tale soluzione, tuttavia, non può risolversi in una costruzione meramente formale e necessita di una disciplina contrattuale accurata, che definisca con chiarezza ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti e renda l'assetto prescelto coerente con l'effettiva organizzazione dell'attività e con gli obblighi discendenti dalla normativa ambientale.

La soluzione applicabile deve, dunque, essere individuata caso per caso, senza automatismi fondati sul solo *nomen iuris* del contratto o sulla proprietà del bene. A tal fine, occorre coordinare la definizione normativa di produttore e le responsabilità pubblicistiche, non derogabili dalle parti, con l'autonomia contrattuale, cui spetta precisare gli adempimenti operativi e rendere l'assetto negoziale coerente con la concreta organizzazione dell'attività.

IL VICARIO
Avv. Pietro Cucumile
(art.17 del DPCM 29 luglio 2021, n.128)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005)